



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
8^a Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Milano, Avv. Gianluigi Grillo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 11972/2025, promossa da

TRA

██████████ nato a Milano ██████████ residente in Milano, via ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ del Foro di Milano, opponente

E

Comune di Corsico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Comando di Polizia Locale – Ufficio Contenzioso, opposto

PREMESSO IN FATTO

Con verbale di accertamento n. V/514R/2018, redatto in data 20 ottobre 2018, il Comune di Corsico contestava al sig. ██████████ la violazione dell'art. 146, comma 2, C.d.S. (superamento della linea di arresto con semaforo rosso).

Il verbale veniva spedito per notifica postale il 15 novembre 2018 all'indirizzo di Milano, Via ██████████ ██████████, con esito di temporanea assenza e compiuta giacenza al 1° dicembre 2018. Il ricorrente aveva già trasferito la residenza a Via ██████████, dal 27 agosto 2018, con regolare aggiornamento anagrafico e fiscale. 4.



L'ingiunzione di pagamento n. 2562 veniva emessa in data 12 febbraio 2025 e notificata via PEC il 14 febbraio 2025 dall'ente concessionario I.C.A. S.p.A. per un importo di € 183,00. 5. Il sig. [REDACTED] proponeva opposizione al Giudice di Pace in data 15 maggio 2025. 6

Il Comune si costituiva sostenendo la regolarità della notifica e ribadendo la regolarità del verbale e dell'ingiunzione di pagamento emessa.

All'udienza del 28.10.25 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e si provvedeva ad emettere dispositivo letto in udienza..

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dalla documentazione risulta che il sig. [REDACTED] aveva trasferito la residenza a Via [REDACTED], dal 27 agosto 2018, registrata all'Anagrafe e all'Agenzia delle Entrate, e non ha mai ricevuto il plico. Ne consegue che la notifica è nulla per violazione dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 94, comma 2-bis, D.Lgs. 285/1992. La giurisprudenza più rilevante • Cass. Civ., Sez. II, 11 maggio 2023, n. 12719 – notifica a indirizzo non attuale nulla per violazione art. 201 C.d.S. , • Cass. Civ., Sez. II, 18 luglio 2019, n. 19323 – compiuta giacenza valida solo se l'indirizzo è corretto. • Corte Cost. n. 346/1998 – notifica valida solo se indirizzata alla residenza effettiva, evidenzia che in mancanza di corretta notifica del verbale la successiva ingiunzione di pagamento non può ritenersi valida ed efficace.

La nullità della notifica ad un indirizzo errato, comporta, quindi, la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio e l'illegittimità dell'ingiunzione, essendo atto derivato dal verbale invalido (Cass. Civ., Sez. II, 3 febbraio 2022, n. 3380).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, in relazione al valore della causa e alla trattazione scritta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:



Accoglie l'opposizione e dichiara l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 2562 del 12/02/2025 emessa dal Comune di Corsico.

Condanna il Comune di Corsico alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED], che si dichiara anticipataria, che liquida in € 280,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, oltre al rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Milano, il 28 ottobre 2025.

Il Giudice di Pace

Avv. Gianluigi Grillo

